

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

procedura per l'affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento del servizio di telefonia mobile, per una durata di 42 mesi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo tramite un'indagine di mercato per l'acquisizione di preventivi di spesa da parte di Operatori Economici.

CIG 77329632F1.

1


PREMESSA.....	3
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	4
Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	6
Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO	7
Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	7
Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.....	7
Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	8
Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ.....	8
Art. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO.....	9
Art. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
Art. 10 - TERMINI E LORO COMPUTO.....	9
Art. 11 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI	9
ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	10
ART. 14 - CODICE ETICO.....	10
ART. 15 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	11

PREMESSA

Il Fondo Banche Assicurazioni (nel prosieguo FBA o Fondo) è un'associazione avente personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 16 aprile 2008.

FBA è stato costituito a seguito dell'accordo interconfederale stipulato tra le rappresentanze sindacali delle imprese (ABI ed ANIA) e dei dipendenti (CGIL, CISL, UIL) ed opera in favore dei datori di lavoro aderenti al Fondo e dei loro dipendenti, al fine di favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività imprenditoriale, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali.

La sua missione, individuata dalla legge e dallo statuto associativo, è finanziare, secondo le modalità fissate dall'articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati dalle parti sociali, secondo le modalità definite nel Regolamento approvato dall'Assemblea degli associati. Il Fondo promuove, inoltre, ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione continua in coerenza con il suo scopo istituzionale.

L'associazione opera senza scopo di lucro. Per l'espletamento delle proprie attività e il raggiungimento dello scopo statutario, FBA si avvale delle risorse ad esso provenienti sulla base di quanto disposto dall'art. 118 della legge 388 del 2000 citata, ossia lo 0,30% del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria, versato mensilmente all'INPS dai datori di lavoro aderenti al Fondo e dall'INPS erogato a FBA.

Per ulteriore documentazione informativa sull'Associazione www.fondobancheassicurazioni.it

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La presente procedura di gara ha per oggetto il servizio in abbonamento di telefonia mobile, tramite fornitura di schede SIM, per 28 SIM già attive (5 SIM voce/dati e 23 SIM Dati), nonché servizi di *customer care*, supporto, manutenzione e sicurezza, rendicontazione e fatturazione.

La partecipazione è riservata a *Mobile Network Operator (MNO)*: Operatori economici che utilizzano frequenze in virtù di licenze acquisite e sono proprietari delle reti GSM, 3G, Lte (4G).

L'affidatario deve garantire i seguenti requisiti minimi di servizio:

- Copertura territorio nazionale 4G > 95%
- Download Speed 4G > 25 Mbps
- Download Speed 3G > 5 Mbps
- Upload Speed 4G > 9 Mbps
- Latency 4G < 40 ms
- Latency 3G < 65 ms

Il Fornitore si impegna a garantire la portabilità dei numeri attualmente utilizzati attraverso le procedure di *number portability* e senza oneri per FBA.

Eventuali penali od oneri sulla disdetta delle SIM con il precedente Operatore telefonico sono a carico del Fornitore.

Il passaggio dovrà essere completato entro 30 giorni dalla stipula del contratto e non dovrà causare interruzione del servizio.

Per le SIM Dati, il prezzo offerto dal Fornitore si applica a tutto il traffico dati generato dall'utente, indipendentemente sia dal tipo di terminali (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: modem, tablet, chiavetta USB etc.), sia dagli APN (Access Point Name) utilizzati.

Al superamento della soglia di consumo prevista da contratto, la navigazione dovrà essere ridotta a 64Kbps in modo da non comportare costi aggiuntivi a consumo.

Il Fornitore dovrà consegnare SIM di nuova generazione che consentano la connessione a reti 2G, 3G e 4G ed adattabili a qualsiasi dispositivo mobile (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: telefono, cellulare, tablet, chiavette USB etc.)

Per agevolare le operazioni di manutenzione e per garantire agli utenti la continuità del servizio il Fornitore consegnerà numero di 10 (dieci) SIM non attive come scorta. Tale fornitura di scorta non comporta oneri aggiuntivi.

Il Fornitore dovrà indicare la durata minima del contratto di abbonamento per ogni singola SIM e le relative penali applicate.

La disattivazione di una o più SIM avverrà a semplice richiesta del Fondo.

Requisiti minimi, mensili, SIM:

Per N. 2 SIM Voce ed Internet	
Chiamate Nazionali	Illimitate
Chiamate Internazionali da Italia verso Europa	Illimitate
Chiamate in Roaming in Europa verso Europa	Illimitate
Chiamate Internazionali da Italia verso resto del mondo	1000 minuti
Sms Nazionali	20
Sms Internazionali da Italia verso Europa	
Sms da Europa verso Europa	
Sms Internazionali da Italia verso resto del Mondo	20
Internet in Italia ed Europa	30 GB
Internet Usa, Cina, Giappone, Canada, Russia, Australia, Brasile Emirati Arabi	5 GB
MMS Nazionali ed Europa	Illimitati
Hotspot	Incluso
Velocità	4G

Per N. 3 SIM Voce ed Internet	
Chiamate Nazionali	Illimitate
Chiamate Internazionali da Italia verso Europa	Illimitate
Chiamate in Roaming in Europa verso Europa	Illimitate
Chiamate Internazionali da Italia verso resto del mondo	20 minuti
Sms Nazionali	20
Sms Internazionali da Italia verso Europa	
Sms da Europa verso Europa	
Sms Internazionali da Italia verso resto del Mondo	20
Internet in Italia ed Europa	10 GB
Hotspot	Incluso
MMS Nazionali ed Europa	Illimitati

Per N. 5 SIM Dati	
Internet in Italia ed Europa	30 GB
Internet Usa, Cina, Giappone, Canada, Russia, Australia, Brasile Emirati Arabi	5 GB
Velocità	4G

Per N. 18 SIM Dati	
Internet in Italia ed Europa	10 GB
Velocità	4G

Il servizio dovrà essere effettuato in base alle disposizioni di legge, dell'avviso di indagine di mercato, del presente capitolato speciale e dell'offerta economica.

Le condizioni contrattuali contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto sono prevalenti rispetto ad eventuali clausole unilaterali previste nei contratti per adesione predisposti dall'affidatario.

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo massimo di spesa per l'intera durata del servizio è di € 38.000,00 oltre iva per l'intera durata del contratto.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sono stati rilevati rischi da interferenze di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente, l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e riferiti a rischi interferenziali, è pari ad € 0,00 (zero).

Trattandosi di contratto a misura il corrispettivo dell'appalto sarà determinato in ragione dell'effettivo consumo.

FBA si riserva di variare in diminuzione o in aumento il numero delle utenze necessarie in funzione delle proprie esigenze organizzative.

L'attivazione di utenze, fornitura o sostituzione SIM, non comporta costi aggiuntivi oltre il canone di abbonamento, e dovrà avvenire entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla richiesta.

Trattandosi di contratto a misura, l'Appaltatore prende atto ed accetta che:

- i.* le prestazioni e la quantità oggetto dell'affidamento saranno certe e determinate solo al momento dell'attivazione dei singoli ordinativi effettuati da FBA, così come la relativa durata e il luogo di esecuzione;
- ii.* l'affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che l'Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo delle attivazioni sia inferiore all'importo complessivo massimo di spesa;
- iii.* l'Appaltatore, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti c/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio da parte di FBA;
- iv.* l'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo dell'affidamento è da considerarsi quale importo presunto massimo di spesa. FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo

dell'affidamento che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante unicamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;

- v. FBA non è vincolata ad attivare, nel periodo di durata del contratto, SIM in misura tale da esaurire, in tutto o in parte, l'importo dell'affidamento;
- vi. trattandosi di un appalto a misura, ove il tetto di spesa massimo fosse saturato prima della naturale scadenza del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di 42 mesi decorrenti dall'attivazione delle SIM. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 9.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione.

L'affidatario è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara e in ossequio alle disposizioni del presente capitolato speciale.

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente appalto, oltreché di quelle contenute nel presente capitolato speciale e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente.

Il Fondo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale utilizzato dall'appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L'affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Prima della stipula del contratto, e comunque entro il termine assegnato dal Fondo, l'aggiudicatario ha l'obbligo di consegnare:

1. Garanzia definitiva con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 o, in alternativa dovrà proporre un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione il Fondo potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione dei compensi avverrà con cadenza bimestrale.

La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara.

Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'affidatario.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Mancato rispetto del termine di 30 giorni per il completamento della procedura di <i>Number Portability</i>	0,09 % del valore complessivo dell'appalto per ogni giorno di ritardo
2	Mancato rispetto del termine di 7 giorni per l'attivazione o disattivazione di SIM	0,09% del valore complessivo dell'appalto per ogni giorno di ritardo

Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel presente capitolato speciale, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 9 del presente capitolato speciale, in materia di risoluzione del contratto.

Quanto dovuto dall'affidatario a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all'affidatario di subappaltare, anche parzialmente, il contratto oggetto del presente capitolato speciale. Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Art. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fondo può esercitare il recesso dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'affidatario dalle spese sostenute, per i servizi eseguiti. Al recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
- subappalto o cessione del contratto;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.

Si procederà con la risoluzione del contratto anche nell'ipotesi in cui sia accertato il difetto dei requisiti richiesti e, in tal caso, si procederà all'incameramento della cauzione definitiva, se prestata, o all'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto e al pagamento delle sole prestazioni eseguite fino alla risoluzione e nei limiti dell'utilità ricevuta da FBA.

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'affidatario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'affidatario, il Fondo avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, se prestata, o all'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto.

L'affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempimento e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Alla risoluzione si applica l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso di risoluzione del contratto e di incameramento della cauzione e/o di applicazione di penale, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 10 - TERMINI E LORO COMPUTO

I termini indicati nel presente capitolato speciale e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi, salvo quanto diversamente ed espressamente indicato. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 11 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono

effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'aggiudicatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potranno essere consegnate direttamente al Fondo, dietro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'affidatario accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola.

L'affidatario riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 14 – CODICE ETICO

L'affidatario è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. L'affidatario aderisce ai principi del suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d. lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che costituiranno parte integrante del contratto.

L'operatore economico è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

L'affidatario manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.

Ove l'appaltatore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti sopra citati nonché in caso di commissione di reati pre-

supposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

L'affidatario si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. lgs. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati.

L'affidatario si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

ART. 15 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituti di cui all'art. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, per tutte le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle di cui agli artt. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, è competente esclusivamente il Foro di ROMA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il presente capitolato speciale è costituito da n. 15 articoli ed è composto da n. 11 pagine.

Per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e clausole contenute nel presente capitolato speciale.

Data, timbro e firma (per esteso)

